



Delibera della Giunta Regionale n. 719 del 13/12/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 14 - UOD Governo economico finanziario in accordo con la DG risorse finanziarie

Oggetto dell'Atto:

FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE -
A.R.P.A.C. - DETERMINAZIONI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che con legge regionale del 29 luglio 1998, n. 10, in attuazione della legge n. 61/1994, è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania A.R.P.A.C.;
- b. che l'art. 22 della legge regionale n. 10/1998 alla lettera a) ed alla lettera b) ha previsto, rispettivamente, che il finanziamento dell'A.R.P.A.C. da parte della Regione avvenisse attraverso:
 1. una quota del fondo sanitario regionale da definirsi sulla base della spesa storica di personale e di attività delle funzioni trasferite dalle ASL all'A.R.P.A.C., nonché delle attività previste dai piani di lavoro (lettera a);
 2. uno specifico stanziamento appostato su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in rapporto all'organico del personale dell'A.R.P.A.C. e alle attività da espletare, definite sul programmale annuale della stessa Agenzia (lettera b);
- c. che con delibera della Giunta Regionale n. 4447 del 1 settembre 2000 sono state trasferite all'ARPAC, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge regionale 10/98, le funzioni, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, la dotazione organica e finanziaria delle strutture delle ASL individuate nei medesimi articoli 17 e 18 della predetta legge;
- d. che la legge regionale n. 1/2008 all'art. 42, comma 15, ha stabilito che il finanziamento annuale per l'ARPAC fosse pari allo 0,35% dell'importo del fondo sanitario regionale di parte corrente;
- e. che l'art. 1, comma 103, della legge regionale n. 4/2011 ha abrogato l'art. 42 della legge n. 1/2008;

DATO ATTO

- a. che nei bilanci gestionali approvati dalla Giunta regionale per gli esercizi dal 2008 al 2013 la quota di finanziamento regionale destinata all'A.R.P.A.C. a valere sulle risorse statali per il finanziamento della spesa sanitaria corrente fu stabilita in un importo annuo pari a circa lo 0,35% del finanziamento statale per la spesa sanitaria corrente indistinta; in particolare, dal 2010 con DGRC n. 92 del 9 febbraio 2010 tale importo fu fissato in euro 31.560.000,00= annui;
- b. che nel 2014, con deliberazione n. 211 del 27 giugno 2014 la Giunta regionale ha preso atto che la spesa per le Agenzie Regionali per l'Ambiente nelle altre regioni era generalmente superiore (dati 2011 desunti dal Modello CE – Conto Economico del Sistema Informativo del Ministero della Salute) e pari mediamente a circa lo 0,47% del finanziamento statale per la spesa sanitaria corrente indistinta, ed ha adeguato a tale percentuale la quota di finanziamento regionale destinata all'A.R.P.A.C. a valere sulle risorse statali per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, elevandola ad euro 47.560.000,00= annui;
- c. che nel bilancio gestionale per l'esercizio 2016, approvato dalla DGRC n. 52 del 15 febbraio 2016, la quota di finanziamento regionale destinata all'A.R.P.A.C. a valere sulle risorse statali per il finanziamento della spesa sanitaria corrente è stata confermata in euro 47.560.000,00= annui a valere sul capitolo di Spesa 7020 "Fondi delle AA.SS.LL. trasferiti all'ARPAC (art. 22 L.R. 29 luglio 1998, n. 10)";
- d. che nel bilancio regionale 2015 all'A.R.P.A.C. era, inoltre, assegnato il finanziamento di euro 6.000.000,00= a valere sul capitolo di Spesa 1652 "A.R.P.A.C. Oneri di Gestione (l.r. n.10 del 29/7/1998).", ai sensi del sopra citato art. 22, lettera b), della legge regionale n. 10/1998;

CONSIDERATO

- a. che l'art. 4, comma 2, della citata legge regionale n. 10/98 stabilisce che "L'A.R.P.A.C. è *Ente Strumentale della Regione Campania, preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo, sia ambientale che sanitario*", definite dal successivo art. 5 quali attività e compiti di interesse regionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 61/1994 e, in particolare, effettua azioni di

- monitoraggio dello stato dell'ambiente, dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio (lett. D art. 5) nonché sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizione dati, documentazioni tecniche ed altre forme di accertamenti in loco (lett. F) e attività di analisi ed elaborazione dei materiali campionati (lett. G);
- b. che il decreto legge 10 dicembre 2013 n. 136 convertito nella legge n. 4/2014, che all'art. 1 *"interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania"* individua, tra gli altri, l'ARPA Campania quale ente per lo svolgimento delle mappature dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi;
 - c. che la legge 28 giugno 2016, n. 132 *"Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale"* ridisegna e implementa i compiti e le funzioni delle ARPA regionali nel rispetto delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del perseguimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA);
 - d. che, in particolare, l'art. 7 della legge n. 132/2016 al comma 3 stabilisce che: *"le agenzie svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza"*;

PRESO ATTO

- a. che il Servizio Sistema di Gestione per la Qualità dell'ARPA Campania ha in carico, inoltre, le procedure previste per il progressivo accreditamento, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004, delle prove analitiche del settore alimentare, nonché quelle necessarie a consentire l'esecuzione delle analisi di tutte le matrici alimentari prelevate dalle AA.SS.LL. della Campania in attuazione dei piani nazionali e regionali di monitoraggio e controllo previsti dal Piano Nazionale Integrato (PNI) e dal relativo Piano Regionale Integrato (PRI) della Campania, adottati ai sensi degli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 882/2004;
- b. che l'attuale assetto laboratoristico dell'ARPA Campania non consente di adempiere esaustivamente alle esigenze analitiche per l'attuazione dei citati piani di monitoraggio sulle matrici alimentari di origine vegetale e sull'acqua ad uso alimentare, sia in esito a carenze strumentali che di accreditamento ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 882/2004 delle relative prove analitiche e che, pertanto, occorre incrementare il numero delle prove accreditate ed attivare convenzioni con altre Agenzie regionali per l'esecuzione delle analisi non accreditate;
- c. che occorre adeguare l'attuale organizzazione dell'ARPA Campania per agevolare le AA.SS.LL. nel conferimento dei campioni prelevati, consentendo la consegna presso la Sezione provinciale di competenza territoriale, indipendentemente dalla sede del laboratorio deputato alle analisi;
- d. che il bilancio consuntivo 2015 dell'A.R.P.A.C. si è chiuso con un disavanzo di amministrazione al 31.12.2015 di euro 5.600.155,21=, ma con un risultato economico di competenza dell'esercizio 2015 positivo per euro 3.145.426,60=;
- e. che per l'esercizio 2016 il Commissario Straordinario dell'A.R.P.A.C. con nota prot. n. 13 del 30 novembre 2016 ha evidenziato i positivi risultati gestionali raggiunti ed ha rappresentato l'esigenza di un incremento del finanziamento regionale di circa euro 6 milioni *"per ottemperare alle minime urgenti obbligazioni dell'ARPAC"*;

RITENUTO

- a. che le situazioni di criticità sanitaria ed ambientale in cui si sono trovate dal 2013 alcune aree della regione Campania denominate "Terra dei Fuochi" hanno comportato e comporteranno anche per gli anni a venire un notevole incremento dei controlli analitici a cura dell'A.R.P.A.C. sia sulle matrici ambientali che sugli alimenti, al fine di tutelare la salute dei cittadini, nonché salvaguardare la produzione agricola, anche con lo scopo di mantenere i livelli occupazionali;
- b. che si rende, quindi, necessario provvedere per la gestione corrente e per le attribuzioni aggiuntive dell'A.R.P.A.C., come sopra indicate, all'incremento delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia, anche per la considerazione che nel bilancio gestionale della Giunta regionale per gli esercizi 2016 - 2018 non si è provveduto a stanziare alcun importo ai sensi della lettera b) dell'art. 22 della legge regionale n. 10/1998, elevando dall'esercizio in corso la quota del

- finanziamento statale della spesa sanitaria corrente assegnata all'A.R.P.A.C. ad euro 54.060.000,00= e, quindi, ad un livello corrispondente a circa lo 0,53% dell'attuale finanziamento statale per la spesa sanitaria corrente, con riserva di adeguamento per gli anni successivi, anche in relazione al futuro andamento del finanziamento statale per la spesa sanitaria corrente;
- c. che a tal fine si possa provvedere, riducendo per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 di euro 6.500.000,00= lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa 7000 "*Spesa sanitaria regionale di parte corrente (art. 28 L.R. 3.11.1994, n. 32, art. 1 comma 2 decreto Lgs. N. 56 del 18/02/2000)*" rientrante nella competenza operativa della "*Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*" – U.O.D. 52.04.14 "*Governo economico finanziario in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie*", per incrementare dello stesso importo lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa 7020 "*Fondi delle AA.SS.LL. trasferiti all'ARPAC (art. 22 L.R. 29 luglio 1998, n. 10)*", anch'esso rientrante nella responsabilità gestionale della U.O.D. 52.04.14;
- d. che, pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera a) della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 2, il dirigente della U.O.D. 52.04.14 "*Governo economico finanziario in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie*" procederà a disporre con proprio decreto la suddetta variazione del bilancio gestionale 2016, 2017 e 2018, in quanto ricadente nella fattispecie di variazione compensativa tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, assegnati con deliberazione di Giunta alla sua responsabilità;

Propone e la Giunta a voti unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportate e riscritte

1. Di incrementare il finanziamento annuale dell'A.R.P.A.C. a carico della quota statale per la spesa sanitaria corrente indistinta dall'attuale 0,47% allo 0,53% del finanziamento statale per la spesa sanitaria corrente indistinta, come specificato al successivo punto 4.
2. Di confermare l'affidamento all'ARPAC di tutti controlli aggiuntivi sulle matrici alimentari e ambientali che saranno necessari in seguito all'emergenza ambientale della cd. "Terra dei Fuochi" e che dovranno divenire ordinari con il superamento dell'emergenza suindicata.
3. Di confermare la competenza e la responsabilità di A.R.P.A.C. sulle analisi di tutti i campioni delle matrici alimentari di origine vegetale e dell'acqua ad uso alimentare prelevati dalle AA.SS.LL. della Campania in attuazione dei piani nazionali e regionali di monitoraggio e controllo previsti dal Piano Nazionale Integrato (PNI) e del relativo Piano Regionale Integrato (PRI) della Campania, attraverso il completamento del processo di accreditamento ai sensi dell'articolo 12 del regolamento n. 882 del 29 aprile 2004 delle prove analitiche necessarie per l'attuazione esaustiva dei piani, nonché convenzioni con le ARPA regionali per le prove non ancora accreditate.
4. Di incrementare le risorse finanziarie destinate all'A.R.P.A.C. per consentire, senza il ricorso a risorse aggiuntive, l'esatto adempimento delle predette funzioni alla stessa attribuite e l'erogazione delle relative prestazioni analitiche sui campioni prelevati dalle AA.SS.LL. e accettati presso le competenti Sezioni provinciali, elevando dall'esercizio in corso la quota del finanziamento statale della spesa sanitaria corrente assegnata all'A.R.P.A.C. ad euro 54.060.000,00= e, quindi, ad un livello corrispondente a circa lo 0,53% dell'attuale finanziamento statale per la spesa sanitaria corrente, con riserva di adeguamento per gli anni successivi, anche in relazione al futuro andamento del finanziamento statale per la spesa sanitaria corrente.
5. Di specificare che, al fine di incrementare per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 di euro 6.500.000,00= lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa 7020 "*Fondi delle AA.SS.LL. trasferiti all'ARPAC (art. 22 L.R. 29 luglio 1998, n. 10)*", rientrante nella competenza operativa della "*Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*" – U.O.D. 52.04.14 "*Governo economico finanziario in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie*", si procede ad una corrispondente riduzione per gli stessi esercizi dello

stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa 7000 "*Spesa sanitaria regionale di parte corrente (art. 28 L.R. 3.11.1994, n. 32, art. 1 comma 2 decreto Lgs. N. 56 del 18/02/2000)*", anch'esso rientrante nella responsabilità gestionale della U.O.D. 52.04.14.

6. Di dare mandato al dirigente della U.O.D. 52.04.14 "*Governo economico finanziario in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie*" affinché con proprio decreto disponga la suddetta variazione del bilancio gestionale 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera a) della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 2.
7. Di inviare il presente atto deliberativo all'A.R.P.A.C., al Capo Gabinetto del Presidente, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, ed agli Uffici competenti per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione.